Prot. 19150 del 16/10/2018

PROVINCIA DI TERNI

CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tel.0744-4831-FAX 0744-483250

CENTRALE DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA CONGIUNTA DEI COMUNI DI OTRICOLI E CALVI DELL'UMBRIA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021.

Lotti	CIG	Importo a base d'asta
Lotto 1 Comune di Otricoli	7638365234	Euro 1,40 al Km
Lotto 2 Comune di Calvi dell'Umbria	7638490959	Euro 1,88 al Km

1. **STAZIONE APPALTANTE**: COMUNE DI OTRICOLI (COMUNE CAPOFILA) – Provincia di Terni – Via Vittorio Emanuele II, n. 11, 05030 Otricoli – Tel. 0744 719628 e fax 0744 719641 – P.I. 00177650553 – www.comune.otricoli.tr.it PEC: comune.otricoli@postacert.umbria.it

   CENTRALE DI COMMITTENZA:
   PROVINCIA DI TERNI - Viale della Stazione n. 1 – 05100 TERNI - Tel. 0744 483255 – 483232
   Fax 0744 483208 - P.I. 00179350558 – PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it E-mail: assistenzacomuni@provincia.terni.it

2. **PROCEDURA DI GARA**
   Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs n. 50/2016 in esecuzione delle determinazioni del Comune di Otricoli (Ente Capofila) n. 229 del 01/10/2018 e del Comune di Calvi dell'Umbria n. 273 del 01/10/2018.

3. **OGGETTO DELL'APPALTO**
   L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Otricoli e Calvi dell'Umbria, secondo i termini e le modalità previsti dal capitolato d'appalto, ed è suddiviso nei seguenti lotti:
   - Lotto 1 Comune di Otricoli
   - Lotto 2 Comune di Calvi dell'Umbria.

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTO CPV
Servizi di trasporto pubblico terrestre	60112000-6

4. **VALORE DELL'APPALTO**

Si è ritenuto, in fase di valutazione preventiva, di individuare misure organizzative minime, mediante redazione del DUVRI, al fine di gestire correttamente le fasi operative del servizio in questione, considerati i momenti di interferenza tra l'autista e gli accompagnatori messi a disposizione dai Comuni per la scuola dell'infanzia. Non si ravvisano, comunque, allo stato attuale "contatti rischiosi", pertanto l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero. Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti.

I valori contrattuali dell'appalto, calcolati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento ai singoli Enti per anno scolastico e con eventuale ripetizione, sono riportati nella tabella seguente:

Lotti	Comuni	Costo a Km	Km annui	Importo annuo	Importo triennio	Importo comprensivo dell'eventuale rinnovo
1	Otricoli	1,40	41.000	57.251,00	171.753,00	286.255,00
2	Calvi dell'Umbria	1,88	47.000	88.271,00	264.813,00	441.355,00

Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. DURATA

L'affidamento ha durata per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

5.1 OPZIONI E RINNOVI

Possibilità di rinnovo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, oltre a eventuale proroga di mesi sei nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11, dello stesso decreto (art. 3 CSA).

6. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:

6.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato speciale d'appalto;
4) Duvri del Comune di Calvi dell'Umbria;
5) Duvri del Comune di Otricoli;
6) Progetto servizio trasporto scolastico comuni di Otricoli e di Calvi dell'Umbria;
7) Protocollo di Legalità del Comune di Calvi dell'Umbria;
8) Patto di integrità del Comune di Otricoli

La suddetta documentazione è disponibile nei siti internet della Provincia di Terni www.provincia.terni.it, del Comune di Otricoli www.comune.otricoli.tr.it e del Comune di Calvi dell'Umbria www.comune.calvidellumbria.tr.it

6.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo assistenzacomuni@provincia.terni.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.provincia.terni.it
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6.2 del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.terni@postacert.umbria.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6.4. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata per il Comune di Otricoli all'indirizzo e-mail : ufficio.demografico@comune.otricoli.tr.it e per il Comune di Calvi dell'Umbria all'indirizzo e-mail info@comune.calvidellumbria.tr.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le **ore 12,00 del giorno 19.11.2018**
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo tramite e mail.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Ognuno dei Comuni sopra indicati rilascerà, attraverso i propri uffici, l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo sul proprio territorio che dovrà **obbligatoriamente** essere allegata, in originale, alla documentazione da presentare in sede di partecipazione alla presente procedura di gara da inserire nella "Busta A - Documentazione" .
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

a. termine: **Ore 13,00 del 28/11/2018;**
b. indirizzo: Terni Viale della Stazione 1
c. modalità: secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**;
d. apertura offerte: **il giorno 30/11/2018 alle ore 10,00** presso la sede della Provincia in viale della

Stazione 1 in seduta pubblica
Seconda seduta pubblica, in caso di regolarizzazioni inerenti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive: **il giorno 07/12/2018** alle **ore 10,00** presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1.
Seduta pubblica per apertura offerta tecnica:
In caso di non ricorso al soccorso istruttorio il giorno 05/12/2018 alle ore 10,00 presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1
In caso di ricorso al soccorso istruttorio il giorno 12/12/2018 alle ore 10,00 presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1

8. GARANZIE :

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo relativo ad ogni singolo lotto di cui al punto 4, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, i cui importi per singolo lotto vengono di seguito riportati:

Lotti	Comuni	CIG	Importo cauzione
1	Otricoli	7638365234	Euro 5.725,10 a favore del Comune di Otricoli
2	Calvi dell'Umbria	7638490959	Euro 8.827,10 a favore del Comune di Calvi dell'Umbria

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Otricoli, – Codice IBAN: IT80Q0622072710000012000001 con la seguente causale "cauzione provvisoria lotto n. …….. CIG ……..".
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice **approvato con D.M. n. 31 del 19/1/2018 in vigore dal 25/4/2018**.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico **n. 31 del 19/01/2018 in vigore dal 25/04/2018** di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante .

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La cauzione deve essere intestata al Comune relativo al lotto per cui si partecipa, in qualità di beneficiario.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 , del D.Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 dello stesso D.Lgs. anche con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209 del 2005.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- La condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001).
- in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 il non possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Deliberazione ANAC n.1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, per ogni singolo lotto, il cui importo, viene di seguito riportato:
Lotto 1 - Comune di Otricoli – CIG 7638365234 € 20,00
Lotto 2 - Comune di Calvi dell'Umbria – CIG 7638490959 € 35,00
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima del termine di presentazione dell'offerta, la Centrale di Committenza esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

11.1 Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in altro registro professionale dello Stato di provenienza per attività corrispondenti a quella oggetto dell'appalto ex art. 53, c. 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (art. 4 CSA).

11.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali

- Svolgimento di servizi di trasporto scolastico con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata negli ultimi tre anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (art. 4 CSA).

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei termini e alle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
E' vietata la cessione totale o parziale dell'appalto. (art. 15 del CSA)

14. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti ora, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve ANAC).
Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice "PASSOE" che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta "A"

contenente la documentazione di gara. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte dell'Associazione stessa.

La verifica dei requisiti per gli eventuali sub appaltatori avverrà al momento della presentazione della richiesta di sub-appalto da parte dell'appaltatore, che dovrà essere corredata dalle dichiarazioni dei sub appaltatori attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, senza utilizzo del sistema Avcpass, bensì mediante le richieste dei certificati direttamente agli Enti preposti al relativo rilascio i quali, ai sensi della Legge n. 183/2011, sono tenuti ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione, decorsi i quali, previo formale sollecito nei giorni immediatamente successivi privo di riscontro, i certificati si hanno per rilasciati con esito positivo.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti l'assenza di gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV-), art. 4.3, lett. a) mediante:

- accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale oppure nel caso sia acquisita in qualsiasi modo notizia delle presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV), art. 4.3, lett. b) e art. 4.4, mediante:

- acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o

documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e l'attribuzione dei relativi punteggi saranno effettuate in base a quanto stabilito all'art 7 del capitolato Speciale di Appalto.

Qualora la documentazione contenesse informazioni incoerenti o insufficienti per un'adeguata valutazione dell'offerta tecnica - organizzativa, la Commissione non assegnerà il relativo punteggio.
Tutti i calcoli saranno eseguiti approssimando le cifre al secondo decimale arrotondato per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5.

17. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre ad un segretario. In capo ai commissari ed al segretario non devono sussistere cause ostative alla nomina ai

sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire, su richiesta, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. ALTRE INFORMAZIONI:

a) Qualora la documentazione contenesse informazioni incoerenti o insufficienti per un'adeguata valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione non assegnerà il relativo punteggio.
b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
c) È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
d) La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala.
e) La Ditta aggiudicataria, è tenuta al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto n. 136 ivi comprese quelle previste dall'art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
f) Responsabile del procedimento:
-per il lotto 1 Sig.ra Lorella Falasco del Comune di Otricoli.
- per il lotto 2 Dott. Guido Grillini Responsabile Area Amministrativa del Comune di Calvi dell'Umbria.
g) il bando è stato spedito alla GUCE in data 12.10.2018

Il DIRETTORE
Avv. Maurizio AGRO'